

**VALUTAZIONE DIDATTICA,
DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO**

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Ai docenti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai competenti organi collegiali. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'articolo I della legge n. 169/2008.

Il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.).

Definisce, altresì, i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.

- **-Scuola dell'infanzia**

L'osservazione metodica e strutturata dei bambini è un momento fondamentale del percorso educativo. Pertanto i docenti di scuola dell'infanzia hanno predisposto una griglia per rilevare in itinere il progredire degli apprendimenti dei vari ambiti e l'andamento generale di ciascun alunno.

I criteri di riferimento sono:

- l'osservazione non richiede l'utilizzo di attività specifiche né di prove oggettive con specifici protocolli
- si tiene conto e si registra la miglior prestazione prodotta dal bambino nell'ambito delle normali attività didattiche, che abbracciano i diversi ambiti di sviluppo
- i limiti di approssimazione di questo tipo di valutazione possono essere compensati attraverso il confronto tra i docenti di sezione che operano sullo stesso gruppo di bambini

Al termine del percorso triennale, viene compilato **il profilo individuale ed il traguardo di sviluppo**.

- **Scuola primaria**

La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe.

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato.

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.

La valutazione degli apprendimenti è espressa in decimi, come previsto dal D.L. 137/2008 e dal D.P.R. 122 del 22/06/2009- regolamento per la valutazione alunni e modalità applicative in materia. **I voti vanno dal 5 (non sufficiente) al 10 (eccellenza).**

In base ai principi e le finalità generali del P.O.F., i docenti concordano, inoltre, che la valutazione numerica, riportata nella scheda di valutazione, deve tenere conto globalmente delle prestazioni, dei processi di apprendimento in evoluzione, dell'impegno dell'allievo in relazione alla situazione di partenza.

Ne consegue che il voto espresso nel documento non è solo il risultato della media aritmetica delle votazioni riportate nelle prove di verifica, ma deve tener in considerazione delle osservazioni periodiche sui processi di maturazione e di apprendimento.

Il giudizio quadrimestrale scritto sul documento di valutazione, pur essendo riassuntivo, deve tuttavia comprendere rilevazioni precise e chiare sui diversi aspetti dell'esperienza scolastica.

Il D.P.R. 122/2009 prevede, infine, che, al termine della classe quinta della scuola primaria, si **certifichino, in decimi, le competenze acquisite dagli alunni.**

- **Scuola secondaria di primo grado**

La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dal consiglio di classe.

La valutazione periodica ed annuale del singolo alunno ha per oggetto:

- **il processo di apprendimento**, (considerando i punti di partenza, i progressi conseguiti in itinere, il potenziale e lo stile cognitivo, le attitudini e gli interessi, gli atteggiamenti e la motivazione, le condizioni ambientali, fisiche e psichiche)
- **il comportamento**
- **il rendimento scolastico, inteso come livello di conoscenze e di abilità raggiunto.**

L'attestazione dei traguardi intermedi via via raggiunti negli apprendimenti e la valutazione del comportamento dei singoli alunni è affidata a schede di valutazione appositamente predisposte.

I documenti di valutazione periodica e finale sono adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli Art. 4 comma 4 e Art. 14 comma 2 del DPR 8 marzo 1999 n°275.

La valutazione degli apprendimenti nelle aree disciplinari è espressa in decimi.

La valutazione dell'insegnamento della Religione cattolica è espressa con giudizio sintetico.

I voti nelle aree disciplinari vanno dal 4 (gravemente non sufficiente) al 10 (eccellenza).

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato.

La valutazione del comportamento è espressa mediante un giudizio sintetico in base alla griglia di valutazione.

Preliminarmente, ai fini della validità dell'A.S., dovrà essere accertata per ciascuno alunno la frequenza alle lezioni per almeno 3/4 dell'orario annuale di ogni singola disciplina. Gli organi di istituto stabiliscono preventivamente eventuali deroghe connesse a particolari tipologie di assenze.

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno/a viene ammesso/a alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

E' stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Infatti, la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. E' stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

Valutazione finale ed esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.

Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato.

Dopo aver verificato la validità dell'A.S. sotto il profilo delle assenze, il Consiglio di Classe esprime un giudizio di idoneità o non idoneità per l'ammissione all'esame. Tale giudizio è espresso sulla base delle valutazioni (assunte a maggioranza dal C.d.C.) relative alle singole discipline e al comportamento.

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali moti vate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'TNVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono tre:

- 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- 3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Per ciascuna delle prove scritte il decreto ministeriale n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione d'esame, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

La commissione può, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

Al termine dell'esame è compilato anche il documento “ **Certificazione delle Competenze** “ che descrive e indica con valutazione in decimi i livelli di competenza raggiunti dall'alunno nelle singole discipline.

La **Valutazione degli alunni con disabilità** certificata (legge 104) è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato. Essa è espressa con voto in decimi e con le modalità già indicate. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova.

Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato, tenuto conto del piano educativo individualizzato, possono essere predisposte, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella

scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Per la **valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)**, adeguatamente certificate, le prove, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni oggettive di tali alunni. Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI previste nel mese di aprile come prerequisito per l'ammissione all'esame finale.

Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove - ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione d'esame individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto. (protocollo di accoglienza degli alunni/e con attestazione DSA)

I minori con cittadinanza non italiana presenti nella scuola, soggetti all'obbligo di istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Si fa inoltre riferimento al protocollo di accoglienza.

Ogni riferimento legislativo e quanto riportato tra virgolette è tratto dalla normativa vigente in materia di valutazione (D.L. n° 59/2004; D.P.R. n° 275/1999; D.L. n° 137/2008; L. n° 176/2007; D.L. n° 297/1994; D.P.R. n° 394/ 1999; D.P.R. n° 122/09; D. Lgs. N° 62/2017 e nota MIUR n° 1865 del 10.10.2017.).

Sono state inoltre considerate le indicazioni contenute nel documento “ Protocollo Operativo sulla valutazione degli alunni” redatto dai Poli di Aggregazione delle Scuole Statali Autonome di Firenze e Provincia , per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate **al termine della scuola primaria ed al termine della scuola secondaria di primo grado**, mediante l'adozione di una scheda nazionale, ed accompagnate da indicatori esplicativi di livello (avanzato – intermedio – base – iniziale).

La **certificazione di una competenza** è la descrizione e la relativa valutazione di un saper fare intenzionale, efficace e contestualizzato, che richiede l'uso di diverse abilità e conoscenze.

La certificazione delle competenze, così intesa, costituisce un documento integrativo alla scheda di valutazione.

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.